

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 25 ottobre 1984

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTR. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 54572796-54572385

BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica in Roma in due distinti fascicoli recanti, uno le Parti I e II (Atti della Regione e Atti dello Stato di interesse regionale) e l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo: L. 200 (per ogni sedici pagine o frazione) - Arretrato: il doppio. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5560054; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Libreria Forense, via Marianna Dionigi, 26, tel. 3604698; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; FROSINONE - Libreria Cataldi, via Minghetti, 4/a, tel. 0775/851339; LATINA - Centro Contabile Libreria Amministrativa, via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/42826; RIETI - Libreria Tomassetti, via Garibaldi n. 290, tel. 0746/43614; VITERBO - Libreria Benedetti R., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrare, tel. 0761/35956

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I, II e III è di L. 20.000; per le Parti I e II, di L. 15.000; per la Parte III, di L. 5.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSEZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire alla Direzione del Bollettino almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 700 per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1984, n. 64.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
13 gennaio 1984, n. 2, concernente: «Istituzione del
parco suburbano dei Castelli Romani».**

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1984, n. 64.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente: «Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Il perimetro del parco suburbano dei Castelli Romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1:25.000, allegata alla presente legge.

La gestione del parco suburbano dei Castelli Romani è affidata ad un consorzio costituito dai comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Llanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Roccapriore, Velletri, dalla XI comunità montana e dalla provincia di Roma.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea del consorzio di gestione del parco, secondo quanto previsto nel successivo articolo 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l'Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca l'assemblea del consorzio di gestione del parco per procedere all'elezione del presidente ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempimenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario».

Art. 2.

I termini fissati dall'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, numero 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *Direttive per la perimetrazione definitiva del parco.* - Entro il termine di sei mesi dall'approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula una proposta di perimetrazione definitiva del parco, da approvarsi con legge regionale.

La perimetrazione dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio da cui risultino:

- a) i caratteri geomorfologici dell'area del parco;
- b) le zone in via di dissesto idrogeologico;
- c) le falde idriche ed i bacini, il loro stato d'inquinamento e le possibilità di inquinamento;
- d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico;
- e) gli elementi di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- f) l'utilizzazione del suolo, anche attraverso l'elaborazione di una carta agropedologica;
- g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;
- h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;
- i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

«A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della perimetrazione definitiva del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l'altro, le previsioni e gli eventuali progetti per:

- a) l'assessamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silviculturale;

b) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche a fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

c) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale».

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all'incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al parco stesso ed altresì mantenere le attività economiche tradizionali della raccolta dei funghi ed altri prodotti spontanei del sottobosco».

Art. 6.

Il quarto punto del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è abrogato.

Alla lettera b), terzo comma, dell'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è aggiunto il seguente punto:

«4) motoscafi di società affiliate alla federazione italiana sci nautico, che esercitano l'attività di scuola

nautica e che risultano iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione è demandato il regolamento della scuola, che deve essere sottoposto alla competente Commissione consiliare permanente della Regione Lazio».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

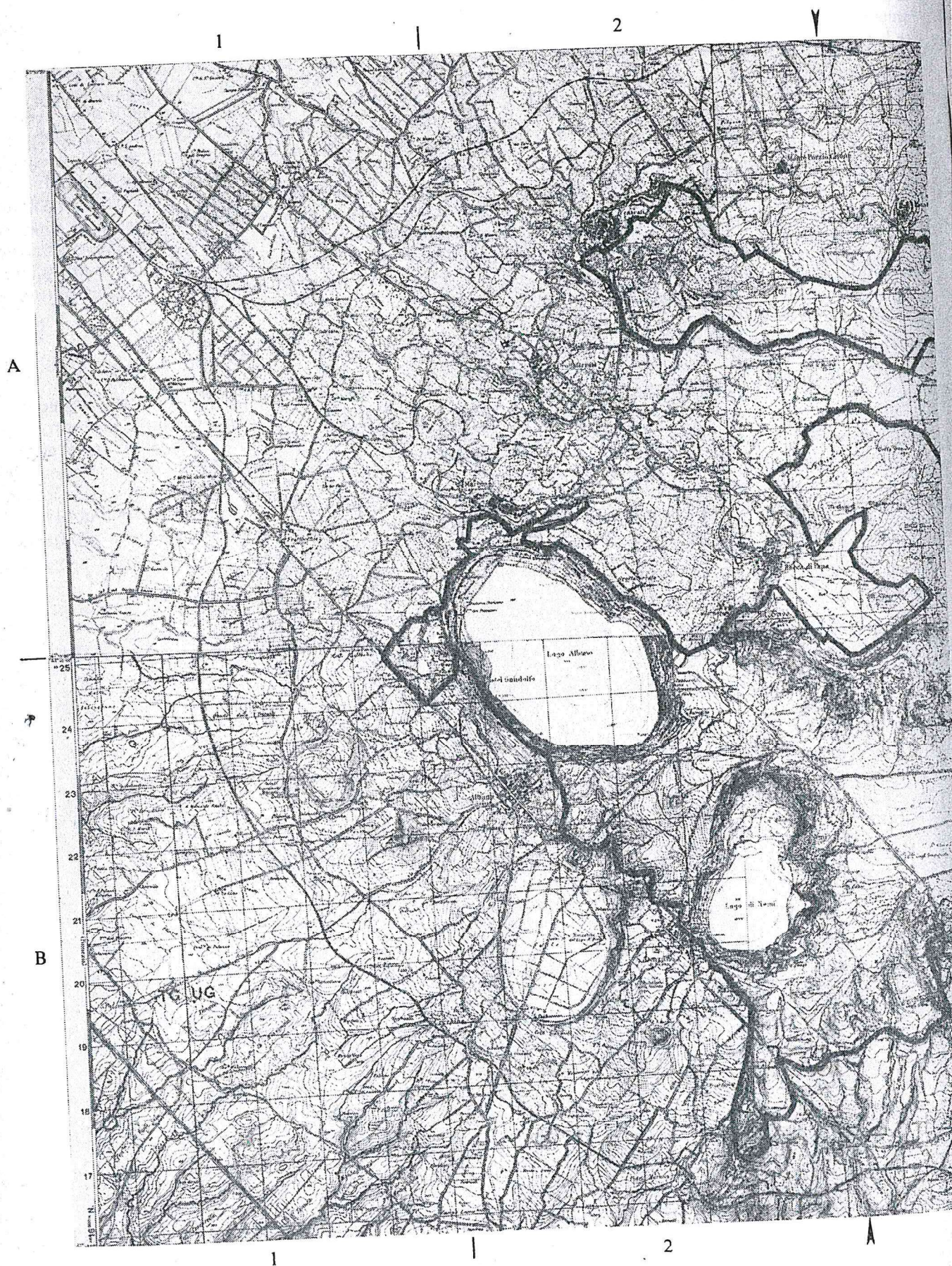
La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

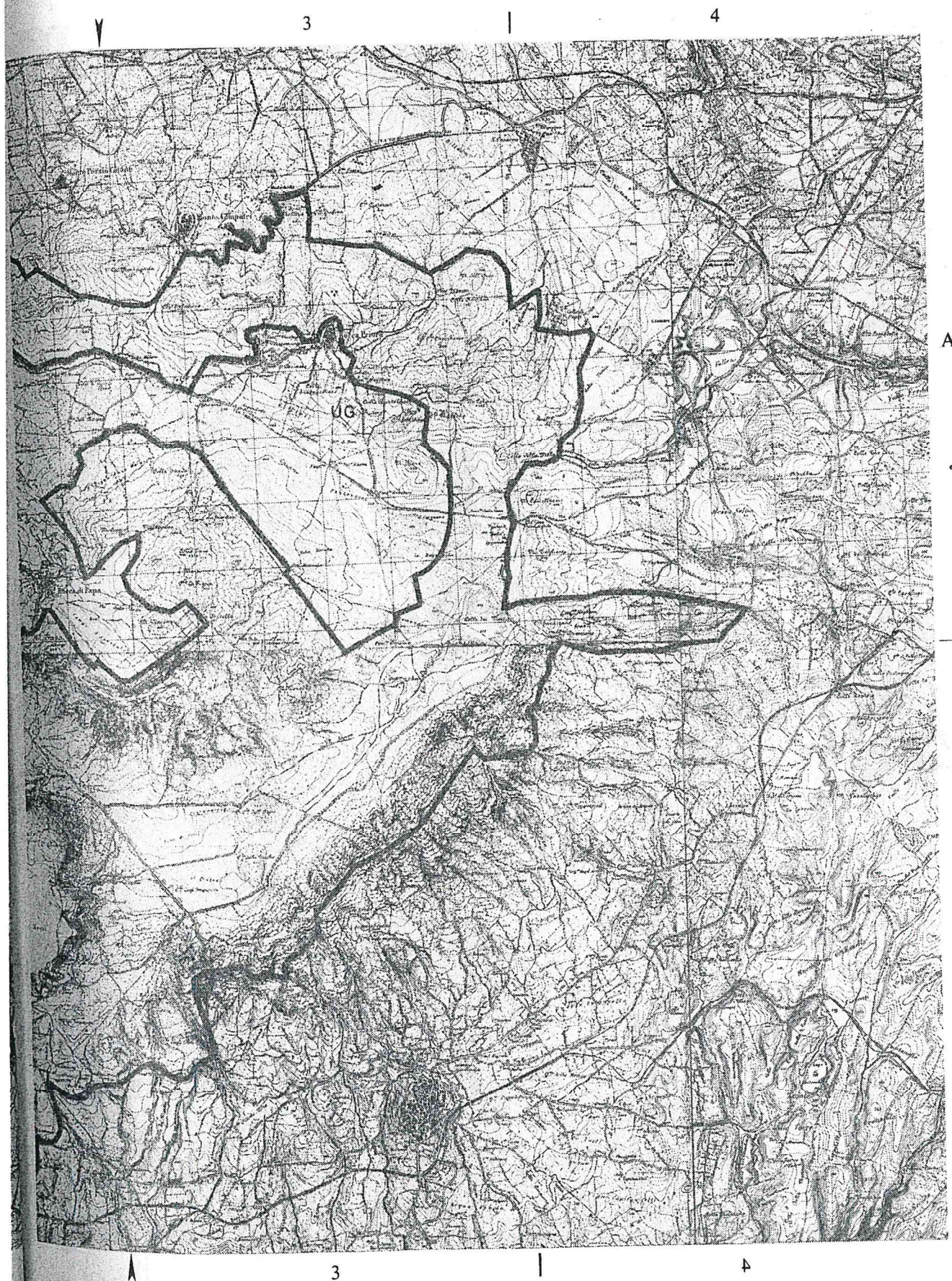
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 settembre 1984

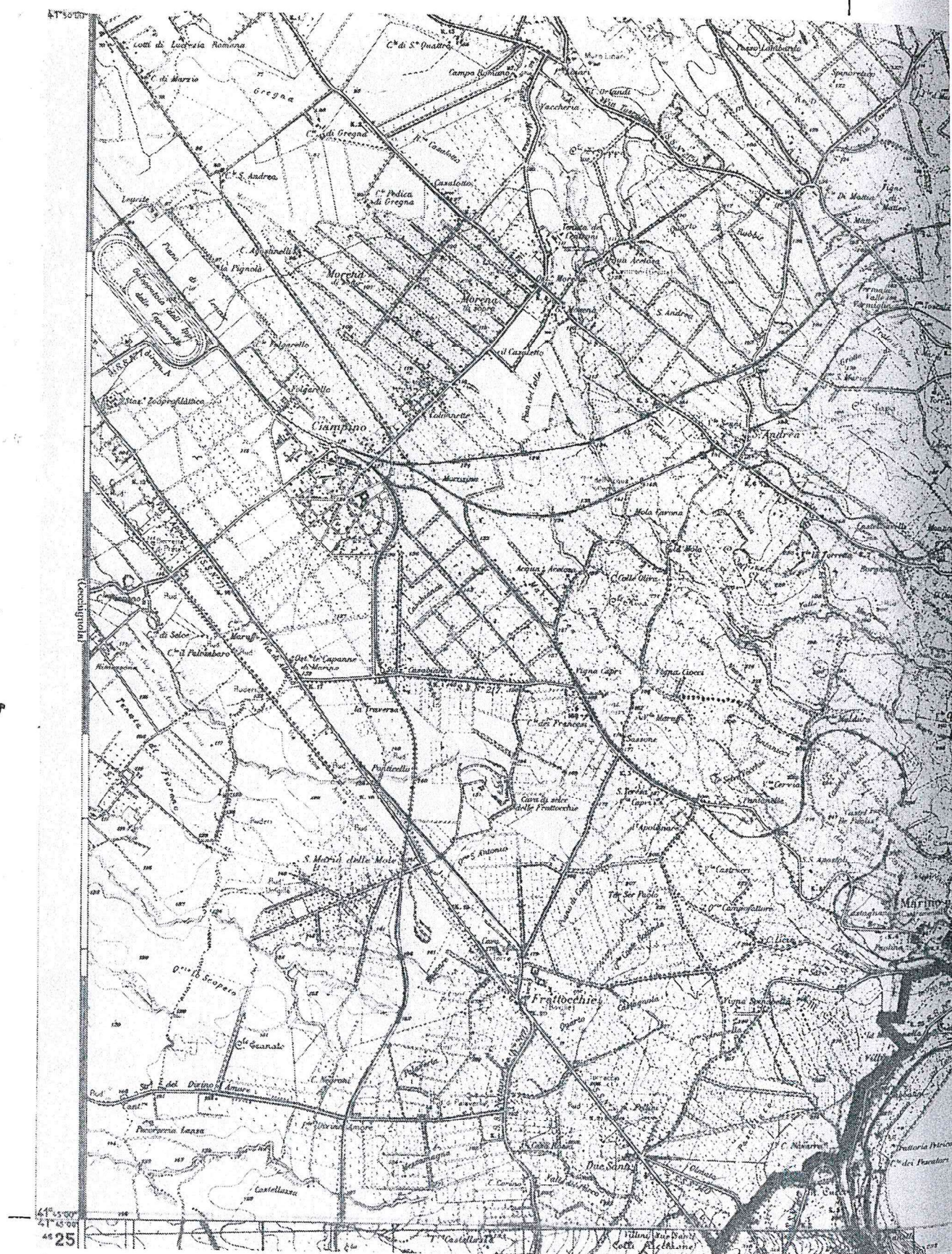
PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 settembre 1984.

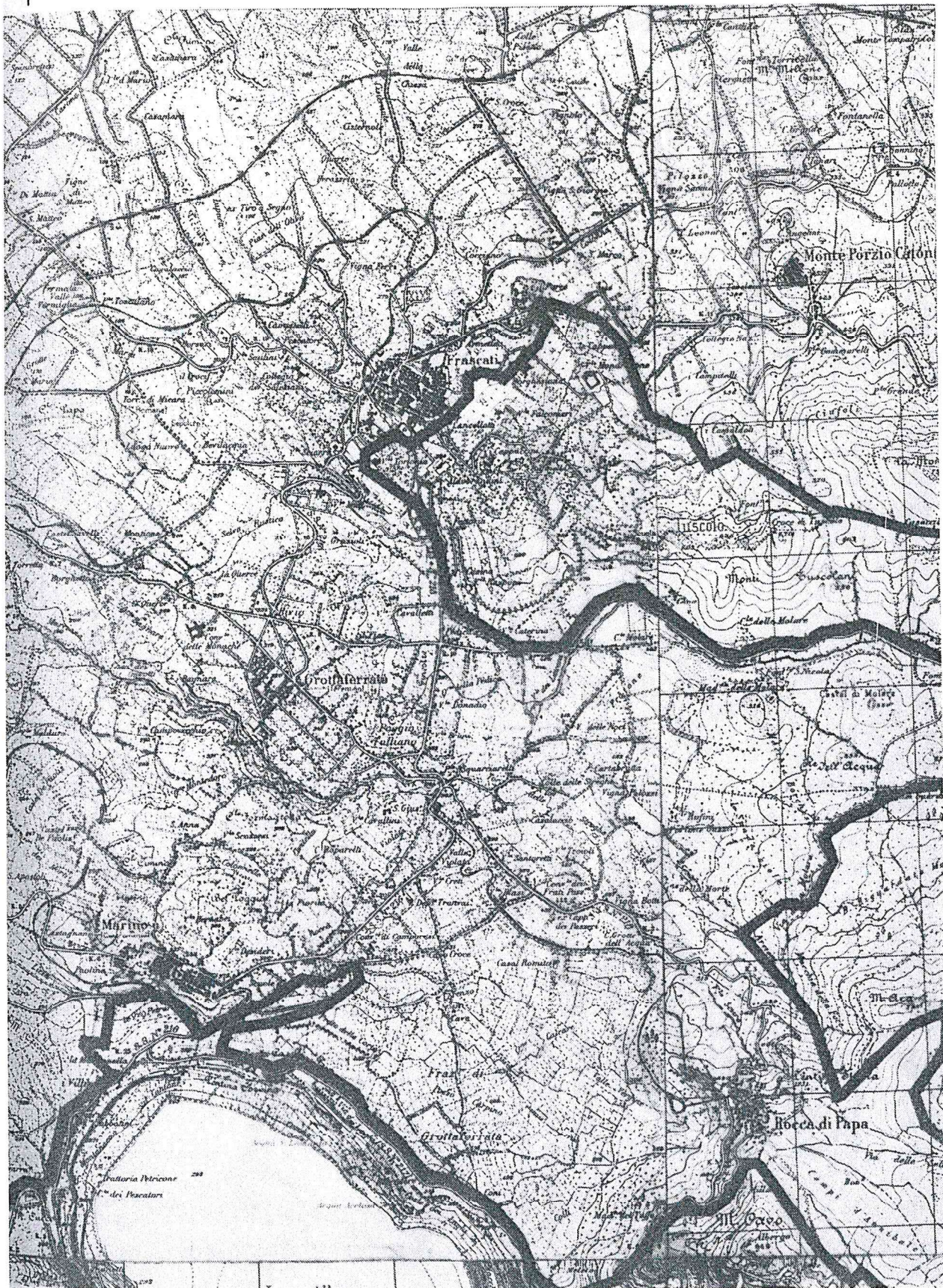




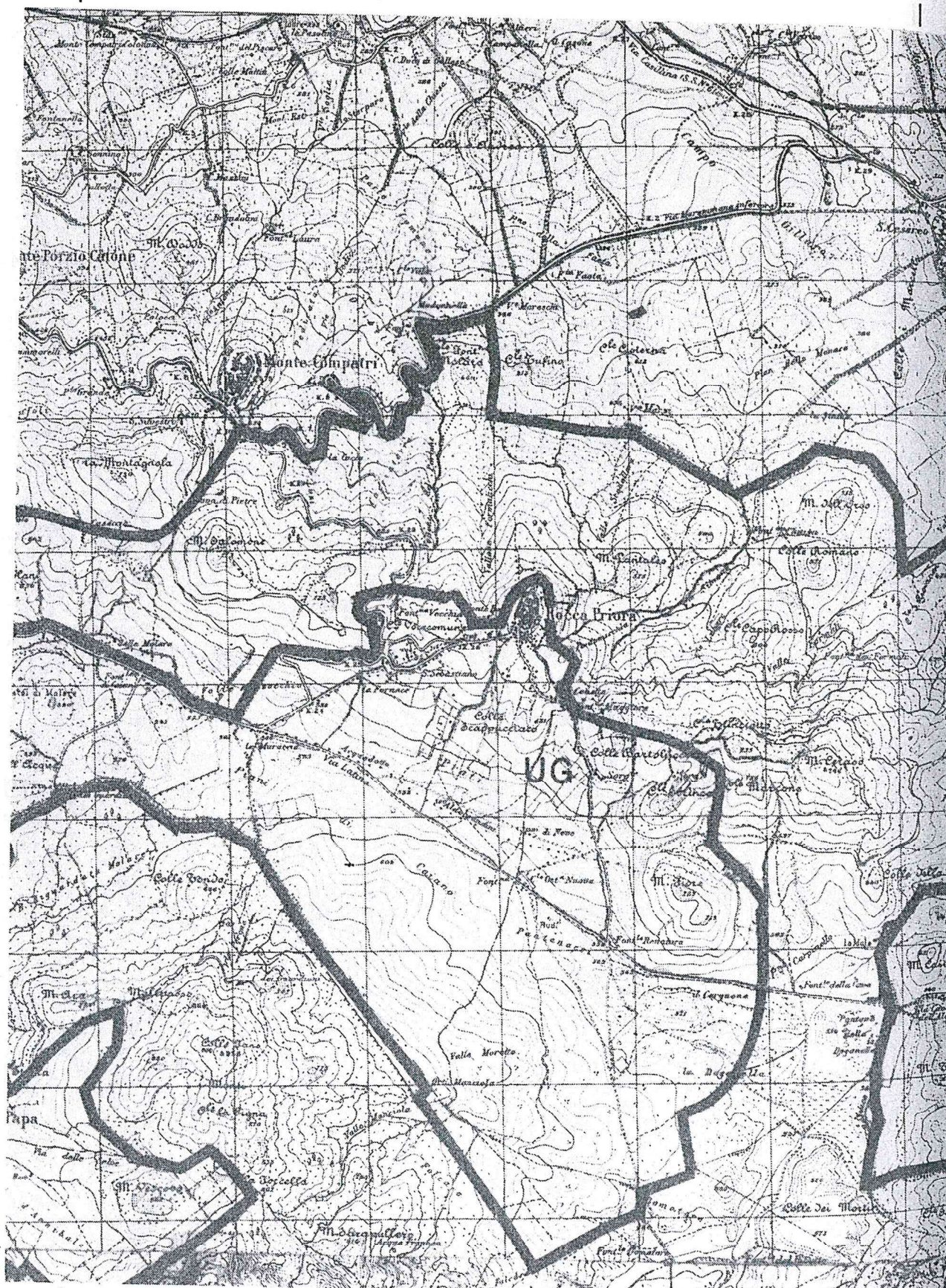
A1



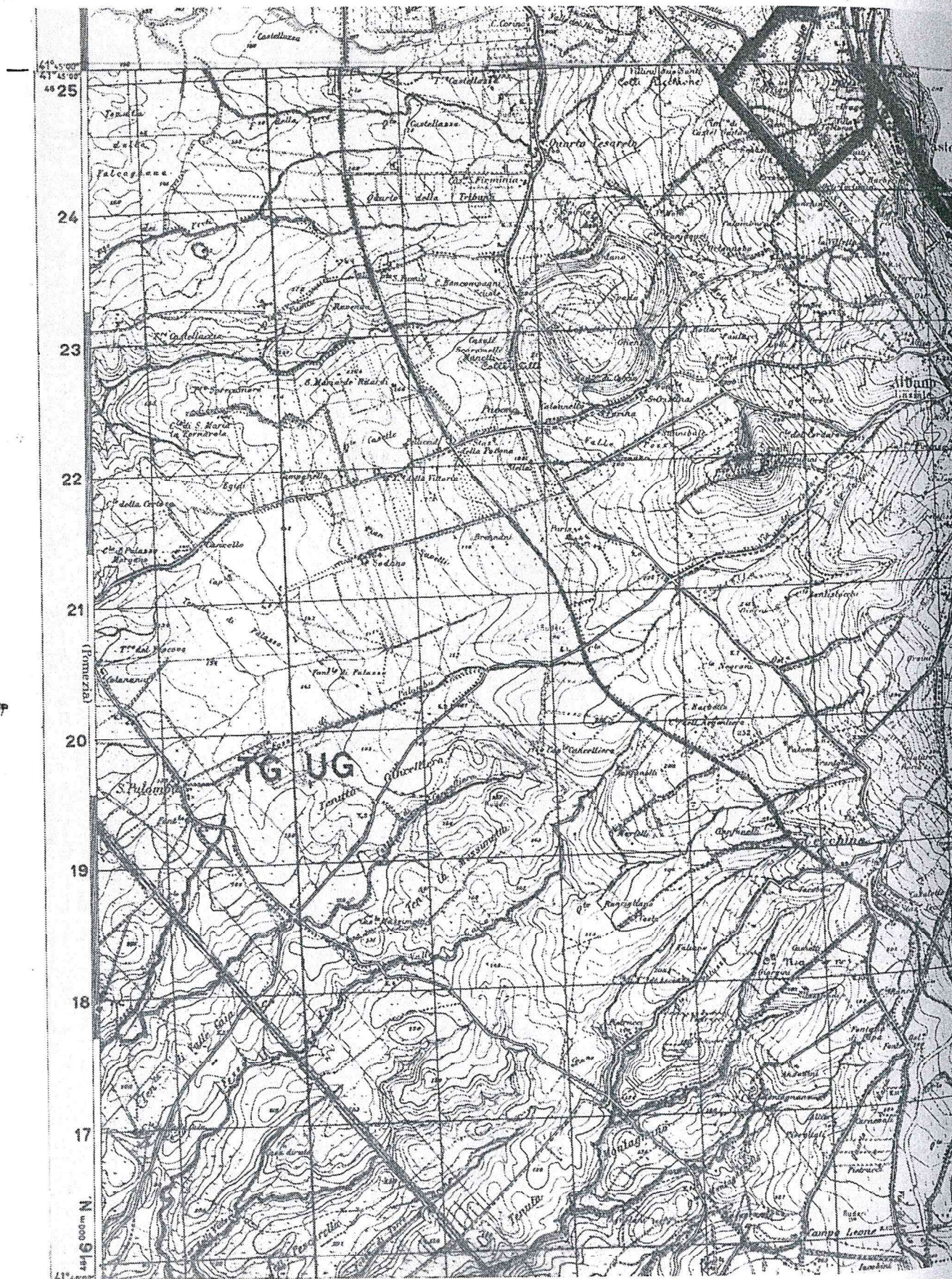
A2



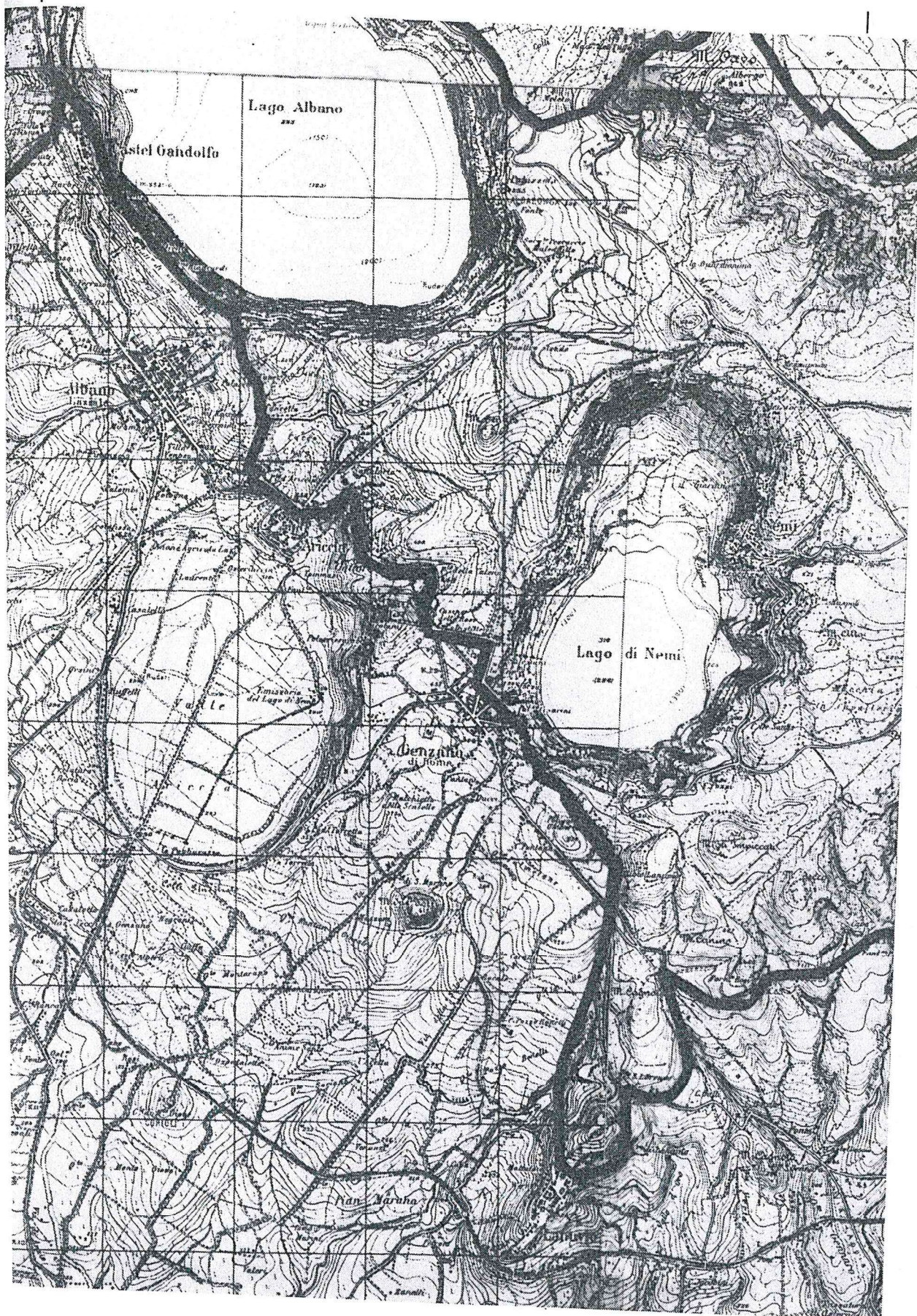
A3



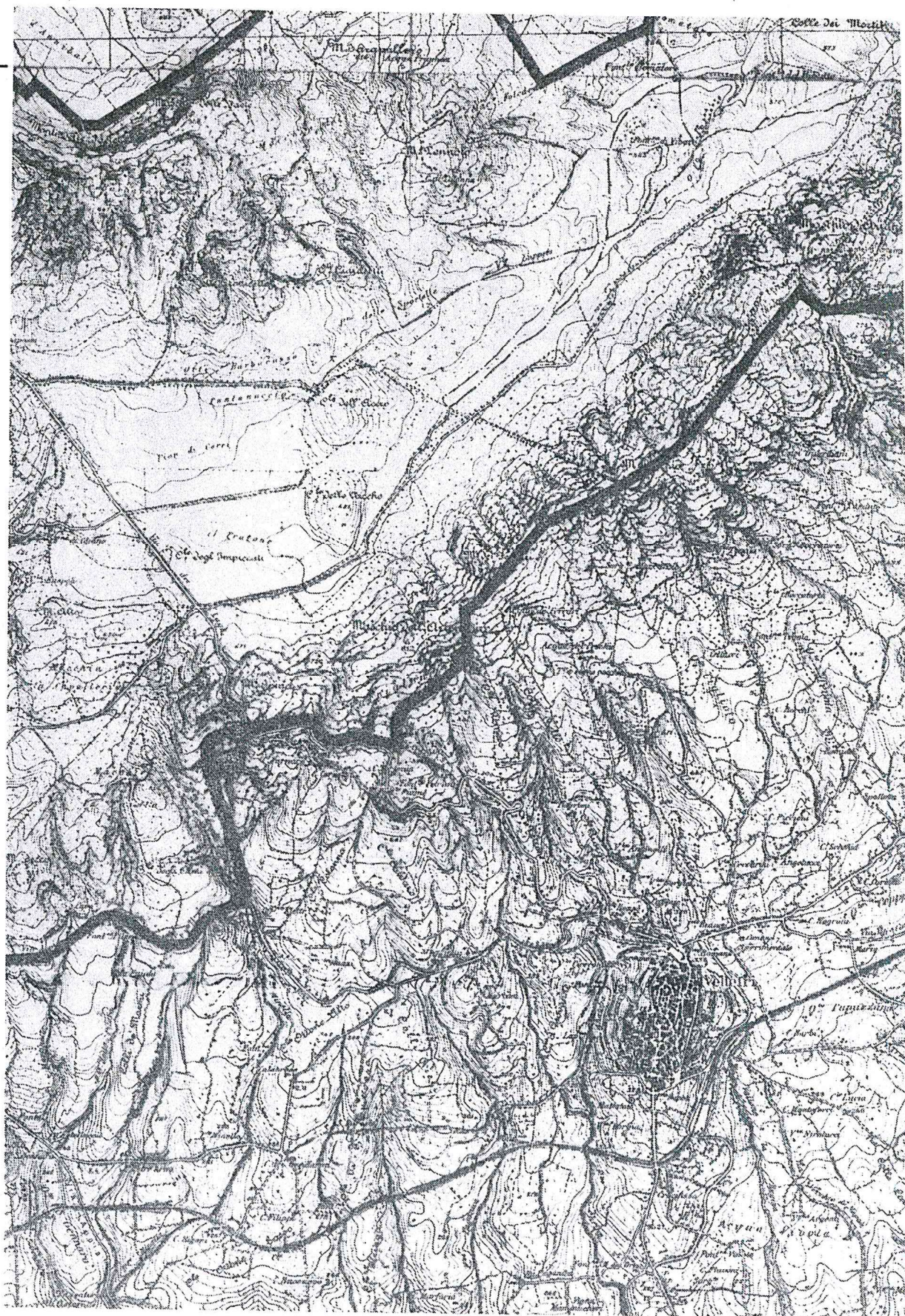
B1



B2



B3



B4

